



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

LA RETTRICE

VISTO il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 relativo al riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai "non medici";

VISTO il D.R. n. 549/2026 (prot. 101614) del 22 aprile 2026 con il quale è stato emanato il bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai "non medici";

VISTO il D.R. n. 877/2026 con il quale il termine del 30 giugno 2026 previsto dall'art. 10, comma 2, e richiamato dall'art. 16, comma 5, del bando di concorso è stato prorogato al 30 settembre 2026;

VISTO l'Art. 8, comma 1 bis, della Legge 29 dicembre 2000, n. 401 come modificato dall'art. 1, comma 339 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 che prevede che ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è corrisposta su fondi statali, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio annuale di importo pari a 4.773 euro, ferma restando, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio, la rilevazione del fabbisogno nell'ambito delle risorse già previste;

VISTA la nota MUR prot. n. U.0000772 del 3 marzo 2026 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca precisa che *"In assenza di specifiche disposizioni derogatorie, trova applicazione la disciplina generale di cui alla legge n. 398/1989 in materia di borse di studio universitarie, incluso il divieto di cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite. In caso di incompatibilità, lo specializzando potrà formalmente rinunciare alla borsa, senza che ciò comporti l'interruzione della frequenza del corso. In caso di rinuncia alla borsa da parte di un assegnatario, l'Ateneo potrà procedere allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione della borsa intonsa, nel rispetto della capacità formativa della scuola."*;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, della Legge 30 novembre 1989, n. 398, e del Decreto Interministeriale del 19 aprile 1990, che sancisce:

- il divieto di cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti);
- un limite di reddito personale complessivo annuo lordo, per poter usufruire delle borse in parola, pari a euro a € 7.746,85. Alla determinazione di tale limite concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 31 luglio 2026 di ripartizione per Ateneo dei posti coperti con fondi statali per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai laureati non medici;

VISTO in particolare l'art. 2 co. 2 del suddetto Decreto in base al quale *"nel limite della capacità ricettiva della scuola di specializzazione, gli Atenei possono procedere ad*



immatricolare candidati idonei senza borsa di studio, in aggiunta al numero delle borse ministeriali assegnate” o di quelle eventualmente finanziate dall’Ateneo stesso, da Regioni ed altri enti pubblici e/o privati, su base volontaria dei singoli specializzandi;

VISTA la nota prot. n. 229523 del 5 settembre 2025, con cui l'Ateneo ha comunicato al MUR, per le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici, la capacità ricettiva di ciascuna Scuola in parola per l'a.a. 2025-2026, come appresso riportato:

- Chirurgia Orale: 4 posti, di cui 1 riservato al personale del SSN;
- Farmacia Ospedaliera: 10 posti, di cui 2 riservati al personale del SSN;
- Farmacologia e Tossicologia clinica: 5 posti, di cui 1 riservato al personale del SSN;
- Fisica Medica: 8 posti, di cui 2 riservati al personale del SSN;
- Genetica medica: 4 posti, di cui 1 riservato al personale del SSN;
- Microbiologia e virologia: 7 posti, di cui 2 riservati al personale del SSN;
- Ortognatodonzia: 4 posti, di cui 1 riservato al personale del SSN;
- Patologia clinica e biochimica clinica: 12 posti, di cui 3 riservati al personale del SSN;

RITENUTO di assegnare i posti in graduatoria sulla base del potenziale indicato separatamente per le due categorie e, ove non vi siano candidati per posti SSN o siano inferiori al potenziale previsto, di saturare il potenziale a beneficio dei candidati ai posti ordinari;

RICHIAMATO l’art. 1 co. 3 del Decreto Ministeriale n. 987 del 31 luglio 2026 in base al quale, nel caso di Scuole che prevedono l’accesso a più profili professionali, l’ulteriore suddivisione delle borse tra profili professionali diversi è lasciata all’autonomia dei singoli Atenei;

DETERMINATO in questo provvedimento di utilizzare quale unico criterio per l'assegnazione delle borse il punteggio ottenuto a prescindere dal profilo professionale, tenuto conto dell’avvenuta pubblicazione del bando di ammissione per l’a.a. 2025-2026 in data antecedente alla pubblicazione del contingente globale di specialisti suddiviso per categoria professionale da parte dal Ministero della Salute;

VISTI i verbali, i relativi allegati sottoscritti dalle Commissioni d’esame delle prove concorsuali;
ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

1. l’approvazione degli atti e delle graduatorie di merito del concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione area sanitaria con accesso riservato ai “non medici” per l’a.a. 2025-2026.
2. L’immatricolazione degli ammessi deve avvenire dal 14 settembre ed entro e non oltre le ore 13 del giorno 18 settembre 2026, pena la perdita del posto.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

3. Gli ammessi sono tenuti, entro il medesimo termine, ad inviare all'indirizzo scuole.sanitarie@sc-saluteumana.unifi.it il modulo A indicando in oggetto NOME-COGNOME-Scuola. Il modulo è disponibile sul sito della Scuola di Scienze della Salute Umana seguendo il percorso [Scuole di Specializzazione>Scuole di Specializzazione Area Sanitaria>Scuole di Specializzazione per non medici](#)
4. La graduatoria e tutte le informazioni in merito alla procedura in esame sono pubblicate alla pagina web Scuola di Scienze della Salute Umana seguendo il percorso [Scuole di Specializzazione>Scuole di Specializzazione Area Sanitaria>Scuole di Specializzazione per non medici](#)
5. In caso di mancata immatricolazione si procederà allo scorrimento della graduatoria generale, in ordine di punteggio, fino a copertura dei posti disponibili. Gli scorrimenti saranno pubblicati alla pagina web sopra richiamata con Avviso del Responsabile del Procedimento a partire dal 22 settembre 2026.
6. In caso di incompatibilità lo specializzando assegnatario di borsa di studio dovrà formalmente rinunciare alla borsa – dichiarandolo nel modulo A sopra richiamato - senza che ciò comporti l'interruzione della frequenza del corso. Solo in caso di borsa intonsa, ovvero sia rinunciata irrevocabilmente per tutta la durata del corso, essa potrà essere assegnata per scorrimento al successivo candidato utilmente collocato in graduatoria avente titolo, anche nel caso in cui lo stesso abbia già accettato il posto senza borsa.
7. L'inizio delle attività didattiche degli immatricolati nei termini sopra indicati è fissato al 1 ottobre 2026.

LA RETTRICE

(Prof.ssa Alessandra Petrucci)

VISTO
La Dirigente